

La pianificazione territoriale: archeologia preventiva sul territorio e nelle città di Sauro Gelichi, Luigi Malnati

The paper presents a brief summary about archaeological value and evaluation from the '70s to present. A focus on urban archaeology from the first experiences to now days, successes and failure, the laws and legal instruments that are connected to archaeology, from the 1939 Code to the reform of the Ministry of Cultural Heritage of 2016.

1. Patrimonio archeologico, Testo Unico e Valutazione (SG)

Nel 2003 Martin Carver pubblicava, per una casa editrice 'minore' italiana (di qui, forse, la sua scarsa diffusione?), un libretto intitolato: "Archaeological Value and Evaluation"¹. Fin dal titolo l'archeologo anglosassone metteva al centro della sua riflessione teorica, due concetti fondamentali: quello di valore archeologico e di valutazione. Prima di agire sul patrimonio, infatti, bisogna chiedersi se esista un valore del bene archeologico e, nel caso, quale sia o come sia possibile determinarlo; e, inoltre, che per stabilire questo valore, è bene dotarsi di strumenti che siano in grado di misurarlo. Questo passaggio è molto interessante e non indolore: secondo Carver il valore non è qualcosa che discende da principi generali non negoziabili, ma è qualcosa che si individua attraverso un percorso di conoscenza². Valore e valutazione, dunque, o meglio valutazione e valore sono due concetti che si muovono di pari passo. Torneremo su questo problema ma ora spostiamo la nostra attenzione sullo specifico italiano e vediamo se, e come, la nostra legge di tutela tiene conto di questi concetti.

Negli ultimi tempi, l'incrollabile convinzione della bontà della Legge di Tutela del 1939, confluita nel Testo Unico³, ha cominciato per fortuna a vacillare. In sostanza, ci si è accorti della sua difficile applicabilità, soprattutto se pensiamo di coniugarla con il concetto di archeologia che si è fatto strada nella cultura archeologica nazionale negli ultimi trenta anni. La Legge di Tutela si basa, come è noto, sul principio di patrimonialità del Bene Archeologico, e tutte le norme che ne conseguono (dagli articoli della legge ai regolamenti applicativi) ne sono un ovvio e consequenziale corollario. In sostanza, fino ad una quarantina di anni fa questa Legge (ed anche le strutture che erano state pensate per il suo funzionamento) si

¹ M.O.H. Carver, *Archaeological Value and Evaluation*, SAP, Mantova, 2003. Prima di pubblicare questo volume Carver aveva già scritto diversi articoli sull'argomento, tra cui *Forty French towns: an essay on archaeological site evaluation and historical aims*, in *Oxford Journal of Archaeology*, 2-3 (1983), pagg. 339-378 e *Valutazione, strategia ed analisi nei siti pluristratificati*, in *Archeologia Medievale*, X (1983), pagg. 49-71.

² Quello che Carver chiama il passaggio da 'Monumentality versus Research' (Carver, *Archaeological*, cit, pagg. 40-41).

³ Per quanto riguarda il patrimonio archeologico, l'impalcatura teorico-culturale, e dunque giuridica, della legge è rimasta sostanzialmente invariata. C'è da sottolineare qualche non indifferente precisazione, come l'inserimento nell'art. 88 la 'riserva' di fatto non allo Stato, ma al Mibact, della ricerca archeologica. Si veda, su questo problema e sulle sue implicazioni culturali e giuridiche, le opportune osservazioni di Carlo Marzuoli in *Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Commento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche*, (a cura di) M. Cammelli, Il Mulino, Bologna, 2004, pagg. 365-372.

trovava in sintonia con il concetto di archeologia nel quale si riconosceva la comunità scientifica: che cosa fosse un bene archeologico era chiaro e dunque, su di esso, si operava una selezione (cioè uno scarto) implicita ma efficace. Questa selezione, basata sostanzialmente su concetti di valore riconosciuti nei principi di qualità estetica, integrità e cronologia dell'oggetto in quanto prodotto materiale (fosse esso un vaso, una statua o una struttura), garantiva un sostanziale equilibrio nella gestione del patrimonio archeologico, perché era in grado di governava, appunto, lo scarto. Oggi, tutti noi siamo ben consapevoli che una selezione basata su quei principi non è più culturalmente sostenibile né dunque praticabile. E questo perché siamo soprattutto consapevoli che è profondamente cambiato il nostro modo di percepire il patrimonio archeologico e diamo ad esso un diverso valore: non più un oggetto, un manufatto, un monumento ma un sistema. Dunque, quando parliamo di archeologia preventiva pensiamo ad un'azione pianificata e consapevole sul bene perché quello che ci interessa tutelare, in prima istanza, non è solo l'integrità fisica di quel bene, ma un insieme di segni e di relazioni che vanno decodificati e tradotti, se ne siamo capaci, in narrazione. In breve, perché concepiamo il patrimonio archeologico, prima di tutto, come patrimonio immateriale.

Per questo motivo, ripensare al concetto di valore, e ripensarlo in questa ottica, ci aiuta a governare lo 'scarto', indicando che cosa dobbiamo conservare, cosa dobbiamo scavare attraverso un'azione pianificata, ma anche che cosa dobbiamo eliminare⁴. Tutto questo per un semplice problema di sostenibilità sociale e per evitare di essere sommersi, come di fatto lo siamo già, da quelli che, con felice espressione, Andreina Ricci ha chiamato, qualche tempo fa, 'mali dell'abbondanza'⁵. Passare da un concetto di valore implicito ma rassicurante, ad un concetto di valore come quello di cui stiamo parlando, presuppone però un impegno non indifferente, perché ci obbliga, tra le altre cose, a ritornare sui principi che improntano la legge di tutela.

Se ora riprendiamo quanto abbiamo detto all'inizio, forse, capiamo meglio che cosa si intendeva per valutazione e, soprattutto, quanto il suo esercizio sia centrale in questa impalcatura teorica e concettuale: un passaggio obbligato proprio perché ci aiuta a determinare il valore di un contesto archeologico, prima che questo venga toccato.

La storia della sperimentazione, nell'ambito della valutazione in archeologia, è relativamente recente e i modelli predittivi sono stati testati inizialmente in ambito urbano. I primi esempi nascono nell'Inghilterra negli anni '70 del secolo scorso, quando ci si rese conto della finitezza del patrimonio archeologico e dunque si cominciò a pensare in quale maniera si potessero 'governare' quei processi che altrimenti avrebbero portato, nel giro di poco tempo, alla riduzione quando non

⁴ Sul problema dello 'scarto' in archeologia vedi S. Gelichi, *Solo un Giano bifronte? Qualche riflessione sull'uso della fonte archeologica*, in *Missioni archeologiche e progetti di ricerca e scavo dell'Università Ca' Foscari di Venezia* (VI Giornata di Studio Venezia 2008), (a cura di) S. Gelichi, Venezia, 2008, pagg. 17-19.

⁵ A. Ricci, *I mali dell'abbondanza. Considerazioni impolitiche sui beni culturali*, Lithos, Roma, 1996.

esaurimento di quel patrimonio (si parlò efficacemente di ‘erosione della storia’)⁶. I progetti operativi che ne sono seguiti sono stati applicati, in prima istanza, ai soggetti che più si ritenevano in pericolo in quel momento, e cioè le città a continuità di vita: bersagli sensibili di profonde trasformazioni più della sonnacchiosa campagna e toccate, peraltro, sempre di più da un’estesa pratica di archeologia urbana. Furono così prodotti i prototipi di quelle che, da allora in avanti, si sono chiamate carte di rischio archeologico (che noi, con un eufemismo tutto italico, abbiamo trasformato in ‘carte del potenziale’)⁷ e, da quel momento in poi, si sono cominciate alcune interessanti sperimentazioni, che andarono in due diverse direzioni. La prima era quella di migliorarne la qualità, cioè di elaborare strumenti sempre più perfezionati per produrre carte sempre più precise, dove le coordinate di un deposito potessero essere determinate nel loro dettaglio quantitativo e qualitativo. La seconda, invece, fu quella di ragionare su come usare le carte, per dare loro cioè un senso operativo, tentando di inserire uno strumento, di per sé potenzialmente neutro, all’interno di un contesto teorico che cercasse di definire il valore o ci aiutasse a circoscriverlo: in sostanza consentisse di attuare una scelta. Hanno questa funzione, ad esempio, le carte in cui il potenziale è tematizzato, come ancora propone Carver⁸: così facendo l’archeologo, che deve gestire un patrimonio archeologico urbano, sa come agire su di esso a seconda che voglia valorizzare alcuni tematismi rispetto ad altri. Questo modo di procedere, che è funzionale alla costruzione di una nuova gerarchia di valori, si basa sul principio che ciò che conta è il progetto, la sua originalità e la sua bontà. Si possono produrre anche altri tipi di carte, in cui il potenziale è espresso da altri indicatori, ma la scelta passa sempre attraverso considerazioni e valutazioni legate alla qualità del progetto scientifico e culturale che le impronta.

Le carte di rischio archeologico urbano furono precocemente introdotte anche in Italia (primi anni ’80 del secolo scorso), ma questo inizio promettente non ebbe un gran seguito⁹. Il problema è stato ripreso nel tempo, si sono prodotti anche nuovi

⁶ Per una breve cronistoria commentata di queste vicende rimando a S. Gelichi, *Archeologia urbana: programmazione della ricerca e della tutela*, in S. Gelichi, A. Alberti, M. Librenti, *Cesena: la memoria del passato. Archeologia urbana e valutazione dei depositi*, (Biblioteca di Archeologia Medievale, 16), All’Insegna del Giglio, Firenze, 1999, pagg. 9-21.

⁷ Si veda tutto il dibattito contenuto negli atti di un Convegno, poi uscito in volume: M. P. Guermandi (a cura di), *Rischio Archeologico. Se lo conosci lo eviti* (Ferrara, 2000), All’Insegna del Giglio, Firenze, 2001. Per un commento sul concetto di rischio vedi S. Gelichi, *Un rischio calcolato. Qualche nota a margine della carta di Cesena*, in *Dalla Carta di rischio archeologico di Cesena alla tutela preventiva urbana in Europa* (Cesena, 1999), (a cura di) S. Gelichi, All’Insegna del Giglio, Firenze, 2001, pagg. 11-13.

⁸ Esemplicazioni ancora in M. O. H. Carver, *Archeologia urbana in Europa*, in *Archeologia urbana in Lombardia. Valutazione dei depositi archeologici e inventario dei vincoli*, (a cura di) G. P. Brogiolo, Edizioni Panini, Modena, 1984, pagg. 9-21.

⁹ La prima carta che, a buona ragione, possiamo definire di rischio archeologico realizzata in Italia è quella di Pavia: P. Hudson, *Archeologia urbana e programmazione della ricerca: l’esempio di Pavia* (Biblioteca di Archeologia medievale 1), All’Insegna del Giglio, Firenze, 1981). Pochissimi anni dopo fu tentato un lavoro di questo tipo per un’intera regione, come la Lombardia: Brogiolo (a cura di), *Archeologia*, cit.

esempi¹⁰, ma di fatto è mancata una strategia unitaria (nazionale) che facesse di questo soggetto una linea portante nella sperimentazione archeologica del nostro Paese. Il poco dibattito che ne è scaturito nel tempo, spesso confuso, è stato comunque quasi esclusivamente nord italiano. In ogni modo, e indipendentemente dalla latitudine, è sul piano applicativo che queste carte, anche quando prodotte, hanno dimostrato tutta la loro inefficacia: non perché fossero inefficaci gli strumenti metodologici che le improntavano, ma perché inefficace era diventata la legge che avrebbe dovuto contemperarli, come abbiamo visto. Tali strumenti, infatti, male si coniugano con una normativa che, proprio perché basta sul principio della patrimonialità, usa ed applica interventi a posteriori, quali il vincolo in accertamento del bene, e non prevede se non con difficoltà l'azione preventiva. Inoltre, questi strumenti, per essere efficaci, richiedono scelte responsabili, condivise e esplicite, da farsi però al di fuori di un tranquillante concetto di valore aprioristicamente definito, come quello che, ancora una volta, in forma implicita, è presente nella Legge 1089, ora Testo Unico.

Infine, in tutta questa riflessione (quando c'è stata), si staglia sullo sfondo un grande assente, il territorio. Ci sono diversi motivi che spiegano questa marginalità. Il primo è che si riteneva, a mio parere a torto, meno in pericolo delle città o comunque soggetto a trasformazioni meno invasive e più governabili. Il secondo per un problema di scala, essendo il territorio gestibile con maggiore difficoltà che non un centro urbano, comunque fisicamente ben definito, soprattutto se esso si considera solo nella sua versione di 'centro storico'. Direi, infine, perché gli strumenti concettuali e operativi per affrontare il territorio non sono esattamente gli stessi usati per le carte di rischio urbano, come si ci è accorti, sempre di più, negli ultimi anni¹¹. Il territorio, dunque, è la nuova frontiera della sperimentazione nel campo della valutazione in archeologia.

¹⁰ Dopo un lungo silenzio la sperimentazione, in questo campo, è proseguita in Emilia Romagna con l'edizione della Carta di rischio urbano di Cesena (Gelichi, Alberti, Librenti, *Cesena*, cit.) e di Faenza C. Guarnieri (a cura di), *Progettare il passato. Faenza tra pianificazione urbana e Carta Archeologica*, All'Insegna del Giglio, Firenze, 2001. Si vedano a questo proposito le considerazioni di L. Malnati, *Archeologia preventiva in Emilia-Romagna*, in *A piccoli passi. Archeologia predittiva e preventiva nell'esperienza cesenate*, (a cura di) S. Gelichi, C. Negrelli, All'Insegna del Giglio, Firenze, 2011, pagg. 7-10.

¹¹ Questo non significa che non si siano fatti tentativi anche in questo senso. Pioneristico, ad esempio, è stato l'esempio del territorio modenese, che ha visto Museo Civico Archeologico Etnologico, Soprintendenza e Amministrazione Comunale uniti nel progettare la tutela urbana e territoriale. Sull'esperienza modenese vedi A. Cardarelli, *La carta archeologica di Modena. Metodologie e risultati*, in *Modena dalle origini all'Anni Mille. Studi di Archeologia e Storia. I-II*, Edizioni Panini, Modena, 1988, pagg. 19-20; A. Cardarelli, M. Cattani, N. Giordani, D. Labate, S. Pellegrini, *Valutazione del rischio archeologico e programmazione degli interventi di trasformazione urbana e territoriale: l'esperienza di Modena*, in *Dalla carta*, cit., pagg. 11-40. Il tema è stato affrontato anche per quanto riguarda il territorio cesenate: S. Gelichi, C. Negrelli, *A Misura d'uomo. Archeologia del territorio cesenate e valutazione dei depositi*, All'Insegna del Giglio, Firenze, 2008. Si segnala, inoltre, la recente pubblicazione promossa dalla Regione Emilia-Romagna e dal Mibact relativa alle Linee guida per la Cartografia del Potenziale Archeologico (E. Cavazza (a cura di), *Linee guida per l'elaborazione della Carta delle potenzialità archeologiche del territorio*, Regione Emilia-Romagna, Mibact, Imola, 2014). Infine un ultimo tentativo di coniugare l'approccio archeologico e quello geoarcheologico nella programmazione dell'archeologia territoriale è rappresentato dal progetto Parsjad, promosso dalla Regione Veneto (in collaborazione con le Università ca' Foscari e IUAV di Venezia e l'Università di

Le nuove sfide dell'archeologia preventiva e dell'archeologia urbana nel quadro delle riforme organizzative del Mibact (L.M.)

Proprio per quanto riguarda il territorio tuttavia si sono concretizzate le poche novità, se non le sole, sul piano normativo, con conseguenze anche importanti sul piano dei comportamenti dell'amministrazione preposta alla tutela, cioè le soprintendenze.

Nel Codice del 2004, come è noto, gli artt. riguardanti l'archeologia ("scavi e scoperte") sono rimasti di fatto immutati rispetto al 1939¹²; l'art.28 però, inserito nel capitolo III ("misure di protezione"), consentendo ai soprintendenti di intervenire con prescrizioni anche in assenza della dichiarazione di importante interesse ha introdotto di fatto il concetto di valutazione di carattere presuntivo e indiziario: è stato così riconosciuto anche se in modo ancora vago e embrionale come il bene archeologico possa sussistere indipendentemente dall'individuazione materiale delle "cose" accertate di rilevante interesse, e infatti nell'art.28 si parla di "aree di interesse archeologico". Le successive norme sull'archeologia preventiva (del 2005, ma recepite negli artt.95 e 96 del Codice degli Appalti del 2006) hanno posto le basi di legittimità normativa per tutte le attività di scavo non strettamente di ricerca che quotidianamente le soprintendenze svolgono sul territorio allo scopo di controllare e consentire operazioni di scavo su committenza pubblica per finalità diverse dal "ritrovamento di cose"¹³. Non è questa la sede per una disamina della normativa sull'archeologia preventiva: basterà rilevare per gli scopi di questo intervento come le procedure d'indagine siano calzanti soprattutto per quanto riguarda le opere a rete e le infrastrutture sul territorio; abbastanza evidente è alla base di queste norme l'esperienza svolta a cavallo della fine del secolo scorso per le opere dell'Alta Velocità Ferroviaria. Non posso non ricordare inoltre che nel 2012 la Direzione Generale per le Antichità aveva prodotto una circolare, la n.10, che con un lungo lavoro di squadra e il coinvolgimento attivo delle diverse componenti dell'archeologia e dell'Ufficio Legislativo, aveva fornito alle soprintendenze precise interpretazioni e indicazioni operative riguardo all'archeologia preventiva¹⁴.

La logica della circolare mirava da un lato, al termine delle indagini preliminari, ad imporre alla committenza tramite la presentazione e la validazione di progetti qualificati di scavo un livello qualitativo adeguato, cui dovevano necessariamente

Padova) e finanziato dalla Comunità Europa, su cui vd. *Archeologia e paesaggio nell'area costiera veneta: conoscenza, partecipazione e valorizzazione*, Regione Veneto, Cittadella, 2013. Su questi problemi di metodo rinvio in generale a Gelichi, Negrelli (a cura di), *A piccoli passi*, cit., e in particolare a S. Gelichi, *Depotenziare il potenziale? Dalla tutela del sito alla tutela del paesaggio. Nuovi approcci nel riconoscimento e nell'analisi della risorsa archeologica territoriale*, in *Archeologia e paesaggio*, cit., pagg. 13-17.

¹² L. Malnati, M.G. Fichera, S. Martone, *La tutela del patrimonio archeologico italiano: i limiti dell'attuale normativa e nuove proposte di integrazione al Codice*, in Aedon, 2015, 3.

¹³ Successivamente allo svolgimento dell'incontro bolognese è uscito a cura del Ministero delle Infrastrutture il nuovo Codice degli Appalti: cfr. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nello schema preliminare del nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, ver. 1, 13 marzo 2016, di Alberto Roccella.

¹⁴ Successivamente a questo Convegno è stata emanata la Circolare 1/2016 della Direzione Generale Archeologia, a firma G. Famiglietti, che parzialmente ricalca la circolare 10/2012, senza mai citarla.

corrispondere budget economici remunerativi per gli archeologi impiegati, dall'altro a responsabilizzare le soprintendenze, cui spettava l'approvazione dei progetti, al rispetto della tempistica e a garantire, salvo situazioni eccezionali, la fattibilità delle opere. Il che sembrerebbe scontato, visto che le operazioni connesse con l'archeologia preventiva hanno esattamente questa finalità.

Resta da aggiungere sull'archeologia preventiva che entro il 31/12/2014 avrebbero dovuto uscire le linee guida concertate tra il Mibact e il Ministero Infrastrutture, elaborate dalla Direzione Archeologia; le soprintendenze ne ricevettero una prima bozza il 9/2 del 2015; il testo definitivo, che non conosciamo, venne presentato al Ministero delle Infrastrutture e al Comitato Tecnico Scientifico, poi al Consiglio Superiore¹⁵. La lentezza nella elaborazione delle Linee Guida, dovuta all'inesperienza di un Direttore del tutto digiuno di archeologia, ha fatto sì che nel frattempo l'emanazione del nuovo Codice degli Appalti nel marzo del 2016 le abbia rese inadeguate.

Questo complesso di norme sull'archeologia preventiva¹⁶ riporta però alla problematica espressa all'inizio di questa relazione; il soprintendente al termine dell'istruttoria è chiamato ad esprimere una valutazione, che riguarda la fattibilità dell'opera in rapporto con la salvaguardia, cioè il valore, dei beni archeologici eventualmente individuati. Le norme inserite nel Codice dei Lavori Pubblici (anche nella nuova versione) prevedono diverse possibilità, che vanno dalla conservazione integrale del bene archeologico con negazione del nulla osta, allo scavo integrale con asportazione dei depositi archeologici, alla conservazione parziale in sito del bene alla sua rimozione e ricollocazione.

Si tratta, come si vede, di scelte che dipendono dalla valutazione che gli archeologi possono dare del valore archeologico di quanto è stato rinvenuto, e qui ritorniamo alle problematiche sollevate in apertura della relazione: sulla base del Codice questa valutazione è eminentemente patrimoniale e si basa su criteri di selezione che sono ormai irrimediabilmente datati, in qualche modo oggettivi, ma anche estensibili all'infinito (dal coccio al Colosseo); se invece si considera il valore archeologico come qualcosa legato ad un contesto e quindi frutto delle relazioni reciproche tra ciò che è stato materialmente rinvenuto sia in senso cronologico sia in senso diacronico, la valutazione è più complessa e eminentemente legata alla capacità dell'archeologo di interpretare i dati nel loro insieme, di stabilirne le connessioni sul piano storico e di fare scelte di conservazione o di scavo che ne siano conseguenti.

Se passiamo dal contesto territoriale, dove teoricamente la conservazione integrale di un sito potrebbe anche essere sostenuta con opportune modifiche delle scelte di collocazione dei progetti delle opere, a quello urbano, la questione diventa cruciale e forse ineludibile. I contesti urbani, in particolare nei centri storici comportano inevitabilmente un'asportazione del deposito archeologico, salvo nelle situazioni in

¹⁵ Il testo sembra poi essere stato in minima parte rivisto e trasformato nella circolare citata alla nota precedente.

¹⁶ Da ultimo sull'argomento cfr. P.G. Ull, *Archeologia preventiva*, Palermo 2015, dove prevale una visione molto teorica dei procedimenti a fronte di una situazione reale molto critica sul piano delle normative, del personale e delle risorse.

cui non sia stato rimosso per interrati già in essere. L'archeologia preventiva quindi non può che verificare la consistenza dei depositi e, nei casi migliori, lo stato di conservazione delle strutture; in linea puramente teorica, se si dovesse dare una valutazione esclusivamente di carattere archeologico-culturale, non vi sarebbe un interesse allo scavo se non per motivi eminentemente di ricerca, il che significa considerare innanzi tutto il valore del contesto e i dati che possono essere recuperati¹⁷. E tuttavia in area urbana anche una valutazione di questo tipo non può prescindere da una pianificazione di carattere generale, che investa non soltanto gli archeologi ma architetti ed urbanisti, in modo, come si diceva, di “governare lo scarto” e quindi di indirizzare le scelte consapevolmente a seconda che si preferisca conservare i depositi, scavarli in modo sistematico e anche, in qualche caso, procedere a campionatura e scarti ragionati.

Non posso in questa sede non riproporre problemi già da tempo sollevati, e non da me solo; le nuove pratiche di tutela comportano, se riconosciamo che ogni scavo è “distruzione” e che il patrimonio non è inesauribile, una organizzazione in grado di conservare i resti “materiali” (i rinvenimenti fisici) e la documentazione di contesto raccolta (dati di scavo, schede, rilievi ecc...). Che vuol dire disporre di depositi attrezzati, laboratori di restauro, archivi tradizionali e digitali, nonché di personale adeguato. Abbiamo presente il dibattito più volte sollevato sull'accesso a dati che dovrebbero essere pubblici, come se il problema fosse dovuto a volontà del Mibact di occultare questa documentazione, e conosciamo i tentativi sperimentali messi in campo da varie parti, nonché la recente proposta di creare gli “ospedali” dei beni culturali. Va detto con chiarezza che, al di là di singoli episodi, il problema è strutturale e che il modello organizzativo attuale o va adeguato e rinforzato o va modificato sapendo bene però con cosa sostituirlo.

Le strutture preposte alla tutela sono quelle del 1939 con qualche riverniciatura formale; al di là dell'impianto organizzativo, che è solo strumentale, andrebbero adeguate sul piano delle funzioni con il potenziamento degli apparati scientifici e tecnici e una presenza capillare sul territorio, se veramente si vuole contribuire alla conoscenza e alla gestione del patrimonio per orientare la tutela su strategie condivise. Al contrario, le procedure che con le migliori intenzioni sono state messe in campo negli ultimi decenni per quanto riguarda l'archeologia preventiva hanno portato come conseguenza un aggravio di procedure istruttorie e burocratiche che i modesti organici delle soprintendenze, sempre più prive di mezzi e di strutture, hanno difficoltà a sostenere. Negli ultimi anni prevale al contrario anche a livello ministeriale una visione burocratica, falsamente efficientista, che valuta le attività degli uffici non per il merito delle attività che svolgono (la burocrazia ministeriale non ne sarebbe in grado) ma per il numero di pratiche autorizzative espletate. Con le conseguenze che si possono immaginare...

¹⁷S. Gelichi, *Archeologia urbana e storia della città alto-medioevale, Dalla Valdelsa al Conero*, Atti del Convegno Internazionale in memoria di G. De Marinis, Notiziario Soprintendenza archeologia della Toscana suppl. 2 a 11/2015 (ma 2017), pagg.163-168; L. Malnati, *Archeologia urbana e tutela*, *ibidem*, pagg.169-183; D. Locatelli, L.Malnati, *Tutela e aspetti legislativi: il ruolo delle soprintendenze, in Emergenza sostenibile. Metodi e strumenti dell'archeologia urbana*, Atti della Giornata di Studi, Bologna 2009, I Cardini di groma 3, ed. online.

La riforma Franceschini, separando i musei nazionali dalle soprintendenze e, successivamente a questo convegno, unificando tutte le soprintendenze tematiche in uffici unici territoriali (le Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio) sembra andare nella direzione di un accentramento di tutte le funzioni di tutela in un'unica figura dirigenziale, che, a questo punto, viene a perdere definitivamente caratteristiche tecniche specifiche, secondo una visione "manageriale" dell'organizzazione amministrativa. Secondo la nuova organizzazione del Mibact le competenze specialistiche si spostano quindi "verso il basso" nella scala gerarchica, nelle diverse aree di responsabilità organizzativa, tra cui quella archeologica. E' superfluo aggiungere che l'efficacia del nuovo sistema di tutela si misurerà sulla reale volontà di dare sostanza a queste aree organizzative, sul piano della responsabilità effettiva, delle risorse assegnate ai singoli settori e, non ultimo, sull'inquadramento economico (conseguenza necessaria del livello di responsabilità) e sui criteri di scelta dei responsabili. Già la definizione di almeno sette aree di responsabilità (eccessive nel numero e disomogenee quanto a responsabilità) non lascia molti margini di speranza

Il rinnovamento non dovrebbe però riguardare solo le strutture preposte alla tutela, ma investire parallelamente quelle preposte alla ricerca (le università), alla conservazione e valorizzazione (i musei) e evidentemente gli archeologi professionisti e le imprese che operano sul campo. E' in buona sostanza la professione di archeologo che, ancora una volta, deve essere aggiornata non solo nella visione comune ma soprattutto nella coscienza di chi la pratica.